

*Avv Antonino Ripa
Via Nazionale 451 – 98048 Spadafora (ME)
Tel. 090 9920877 pec: avvantoninoripa@puntopec.it*

TRIBUNALE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO –

RECLAMO EX ART. 669 terdecies c.p.c.

Nell'interesse di **Terrizzi Antonino**, nato a Messina il 16.07.1993 e residente in Monforte S.G. (ME) via Regione Siciliana snc, codice fiscale TRRNNN93L15F158C, elettivamente domiciliato in Spadafora (ME) via Nazionale 451 presso e nello studio dell'avv. Antonino Ripa, del foro di Messina, (cod. fisc. RPINNN56P05L950F - pec: avvantoninoripa@puntopec.it) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto

P E R L A R E V O C A

Del decreto di rigetto n. 15042/2020 del 28.08.2020 nel procedimento n. 2657/2020 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con la quale il Giudice, dott.ssa Rosa Bonazinga ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Terrizzi Antonino.

P R E M E T T E

- con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 19.06.2020 al Tribunale di Messina, sezione lavoro, il sig. Terrizzi Antonino, esponeva: *che in data 17.10.2019 l'istante è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto I.I.S.S. "Pugliatti" Taormina (ME), in quanto inserito nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti a supplenza in*



qualità di docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI (B014) dell'Ufficio Scolastico Prov.le di Messina, con scadenza contrattuale al 30.06.2020 per n. 8 ore settimanali .

-Si premette che in data 12.07.2019 l'Ufficio Scolastico per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale Messina, con decreto del Dirigente, aveva disposto l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione. A seguito di reclamo dell'istante, l'Ufficio Scolastico per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale Messina, con provvedimento del 7.07.2019 decretava la riammissione dell'istante alle graduatorie provinciali provvisorie pubblicate il 12.07.2019 e successivamente, anche in quelle definitive pubblicate in data 02.08.2019 e 12.08.2019. (documentazione allegata in atti)

*-Successivamente con provvedimento del 20.12.2019 il Dirigente l'Ufficio Scolastico per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale Messina, **disponeva il depennamento** dalla graduatoria provinciale e conseguentemente dalla I fascia d'istituto, poiché il titolo del diploma non era sufficiente per l'inserimento in graduatoria (GAE) a seguito di numerosa giurisprudenza che disponeva in tal senso. Conseguentemente il Dirigente Scolastico dell'Istituto “S. Pugliatti” – Taormina, presso cui l'istante era stato assunto, (come da contratto superiormente indicato) disponeva la risoluzione del contratto con decorrenza 21.12.2019.*



Il ricorrente premetteva altresì che: *le conseguenze del provvedimento avrebbero causato in capo all'istante un danno irreversibile ed irreparabile motivo per cui vi erano i presupposti per il procedimento di urgenza.*

Inoltre veniva evidenziato che: l'esclusione dalle GAE ***non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi il reinserimento.***

Infatti il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria atteso che gli inserimento "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge. (Consiglio di Stato sentenze 4021/2018, 3703/2018).

*Giova ricordare in questa sede che il Ministero dell'Istruzione con circolare n. 35 del 21 febbraio 2020, ha fornito istruzioni ai Dirigenti scolastici in ogni caso di inserire i docenti depennati dalle GAE nella graduatoria d'Istituto di II fascia. A conferma di quanto sopra detto, il Tribunale di Pavia, ha dichiarato ***l'illegittimità del licenziamento*** di una diplomata magistrale ***ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro*** e condannando il MIUR al risarcimento. Lo spirito della sentenza consiste nel fatto che i diplomati magistrali, la maggior parte dei quali assunti già di ruolo con riserva, sono stati depennati dalle graduatorie a seguito delle sentenze*



2762/2019 e 2764/2019 del Consiglio di Stato, dopo anni di supplenze temporanee hanno perso il ruolo, la serenità lavorativa e la stabilità economica non potendo nemmeno beneficiare della Naspi.

Da ultimo occorre ricordare che il Consiglio di Stato, recentemente, cambiando orientamento, con ordinanza cautelare ha rigettato le richieste del Ministero su un ricorrente depennato dalle GAE che aveva proposto impugnativa al Tribunale Amministrativo Regionale avverso il depennamento.

Motivo per cui veniva richiesto, nel ricorso suddetto, che il Dirigente l'Ufficio Scolastico per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale Messina provvedesse al reinserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento provvisoria (GAE) del personale docente della scuola secondaria di II° grado (cl. Conc. B014), con decorrenza dalla data di cancellazione del 20.12.2019.

L'ordinanza suddetta è chiaramente illegittima, atteso anche che in data 26.08.2020 il Tribunale di Torino – sezione lavoro con sentenza emessa nell'ambito del procedimento n. 7345/19 RG (che si allega) in un **caso perfettamente analogo sulla base delle motivazioni superiormente esposte, ha dichiarato l'illegittimità di depennamento dalle GAE** di un insegnante avente gli stessi requisiti dell'odierno ricorrente, ordinando la reintegra nel posto di lavoro ritenendo illegittimo il depennamento dalle GAE.



MOTIVI

1) Nullità dell'ordinanza per essere stata emanata in conseguenza di *errores in procedendo*.

Il giudizio che ha condotto al provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione si è svolto in maniera del tutto difforme rispetto a come le previsioni normative in materia avrebbero richiesto, infatti il Giudice si è limitato ad una analisi del fatto in se stesso, senza tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale in tutta Italia, in quanto numerosi Tribunale, ormai possiamo dire unanimemente, hanno riconosciuto l'inserimento nelle GAE in accoglimento della sentenza n. 10905 del 13 novembre 2018 con la quale il TAR Lazio disponeva l'inserimento nelle graduatorie di merito, come è il caso che ci riguarda.

2) Nullità dell'ordinanza per essere stata emanata in conseguenza di *errores in iudicando*.

Oltre che palesemente viziata per quanto sopra evidenziato, l'ordinanza impugnata appare illegittima anche per altri motivi.

Con riferimento al *fumus boni juris*, il Giudice di prime cure ha ritenuto tale requisito mancante, per le ragioni che qui di seguito si illustrano brevemente.

In particolare il Giudice ha sostenuto: che il resistente non ha provato di essere inserito precedentemente nelle GAE. Così non è in quanto il ricorrente per poter partecipare al ricorso



collettivo del TAR del Lazio, necessariamente doveva essere iscritto nelle GAE.

3) **Errata e falsa applicazione della legge** infatti essendo passata in giudicato la sentenza del TAR Lazio n. 10905 del 13 novembre 2018 con la quale il MIUR è stato condannato ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie di merito, e considerato che Terrizzi Antonino era uno dei ricorrenti la predetta sentenza, **passata in giudicato**, non può essere oggetto di valutazione da parte del MIUR che ha operato arbitrariamente il depennamento dell'istante. Infatti il contenuto della sentenza del TAR ha carattere dispositivo e quindi le ragioni dell'Amministrazione avrebbero potuto essere impugnate davanti al Consiglio di Stato, cosa che non è stata effettuata, con la conseguenza che la sentenza del TAR che disponeva il reinserimento dell'istante nelle GAE è legittimo e deve essere effettuato.

Il sig. Terrizzi Antonino, salvo ogni altro suo diritto e salva ogni altra sua azione

C H I E D E

Che il Tribunale di Messina, sezione lavoro, in composizione collegiale, previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio ex art. 700 c.p.c. (R.G. 2657/20) in accoglimento del presente reclamo, voglia così provvedere:



- 1) Dichiarare la nullità dell'ordinanza reclamata, in quanto emanata in conseguenza degli illustrati vizi procedurali che di giudizio;
- 2) Revocare in ogni caso l'ordinanza depositata il 28.08.2020; e conseguentemente ordinare al Dirigente l'Ufficio Scolastico per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale Messina il reinserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento provvisoria (GAE) del personale docente della scuola secondaria di II° grado (cl. Conc. B014), con decorrenza dalla data di cancellazione del 20.12.2019;
- 3) Disporre in subordine di ogni potere di mitigazione anche al di sotto del minimo edittale;
- 4) Conseguentemente condannare il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “S. Pugliatti” Taormina ed il Dirigente Scolastico Scolastico per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale Messina, che hanno adottato i provvedimenti al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal ricorrente, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o secondo equità ex art. 1226 c.c.;
- 5) Regolare, il carico delle spese, anche con riferimento al giudizio di primo grado, secondo legge.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che trattandosi di materia di previdenza ed essendo stato il ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito



risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a tre volte
l'importo previsto dall'art. 76 (e cioè a €.31.884,48) è esente
dal pagamento del contributo unificato.

Salvis Juribus

Messina, li 09.09.2020

Avv. Antonino Ripa

Documenti allegati:

Copia dell'ordinanza depositata il 28.8.2020

Copia del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Copia della sentenza del Tribunale di Torino proc. n.
7345/2019 RG

